

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "TEMPOLIBERO"

ART.1 - È costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata:

"TEMPOLIBERO - ASSOCIAZIONE CULTURALE".

Art.2 - L'Associazione ha sede in Napoli, Via Nuova Pizzofalcone n.14

SCOPI DELL'ORGANIZZAZIONE

Art.3 - L'Associazione che non ha fine di lucro diretto o indiretto, persegue i seguenti scopi, realizzandoli in nome e per conto dei soci:

- a) promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri soci attraverso attività di promozione artistica e culturale aventi come fine principale la diffusione della cultura contemporanea nei suoi diversi aspetti e linguaggi;
- b) organizzare attività collegando quanti vogliono praticare hobbies come il decoupage, il tricot, il ricamo lo Yoga ma anche attività culturali quali tra l'altro la conoscenza delle lingue, dell'arte, dell'attualità, della città di Napoli;
- c) organizzare un utilizzo del tempo libero utile socialmente attraverso la realizzazione di attività di promozione sociale e culturale, rivolte in modo privilegiato al territorio su cui insiste l'associazione, nonché ad altre realtà cittadine e non. Favorire la diffusione e la pratica di cittadinanza attiva.

Per il perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione promuove tra l'altro, mostre, convegni, congressi, visite culturali, diffusione di notizie, corsi, laboratori didattici, attività educative, studi e documentazioni e quant'altro fosse utile al raggiungimento dello scopo sociale. Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà operare in collegamento con Enti Pubblici, con società e associazioni private sia italiane che straniere e con società cooperative, aventi scopi analoghi o affini ai propri.

Art.4 - È espressamente vietato all'Associazione distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

FONDO COMUNE

Art.5 - Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative, dai contributi supplementari e dai beni acquistati con essi;
- b) dai corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione corrisposti per prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione senza specifica organizzazione;
- c) dai corrispettivi specifici corrisposti per cessione di beni e prestazioni di servizi - diverse da quelle indicate nel comma 4 dell'art. 111 del DPR 917/1986 - effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione nei confronti dei soci;
- d) dai contributi, a qualunque titolo concessi da enti pubblici statali, regionali, provinciali comunali e da enti privati;
- e) da finanziamenti dei soci, le cui modalità di restituzione ed eventuale remunerazione verranno stabilite all'atto del finanziamento e comunque nei limiti e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- f) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il fondo comune è destinato al solo fine di procurare i mezzi finanziari necessari al conseguimento degli scopi dell'associazione.

Art. 6 - L'esercizio finanziario dura un anno e si chiude al 31 dicembre. Per ciascun esercizio il Comitato Direttivo predisponde, il bilancio consuntivo e il progetto di bilancio preventivo; il Comitato Direttivo, stabilisce inoltre l'ammontare della quota associativa. Il pagamento di eventuali contributi supplementari potrà essere proposto in ogni momento dal Comitato Direttivo. Sia il bilancio consuntivo che preventivo dovranno essere approvati dall'Assemblea degli associati. I

tempi e le modalità del versamento delle quote e dei contributi supplementari sono stabiliti dal Comitato Direttivo.

SOCI

Art.7- i soci si dividono in tre categorie:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari;
- soci sostenitori;
- soci junior.

Art. 8 - Soci fondatori sono le persone che sono intervenute alla costituzione dell'Associazione e coloro che saranno stati ammessi a tale categoria dal Comitato Direttivo sulla base di specifici meriti che saranno successivamente individuati dal medesimo organo.

Art. 9 - Soci onorari sono coloro che, avuto riguardo ai loro particolari meriti e alle qualità personali sono ammessi all'Associazione su proposta di uno dei membri del Comitato Direttivo e nominati dal Comitato Direttivo stesso.

Art. 10 - Soci ordinari sono coloro la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Comitato Direttivo e che partecipano all'attività dell'Associazione.

Possono chiedere di essere ammessi quali soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che intendono partecipare alle attività dell'Associazione senza alcuna limitazione di sorta. Per essere ammessi con la qualifica di socio ordinario è necessario presentare domanda di ammissione scritta al Comitato Direttivo nella quale si devono indicare per le persone fisiche cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, cittadinanza; per le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti devono indicarsi la denominazione sociale, la sede e la Nazionalità. Il Comitato Direttivo delibera inappellabilmente, a maggioranza di 2/3, sull'accettazione della domanda di ammissione dei soci ordinari valutando la loro idoneità a contribuire allo sviluppo dell'Associazione al perseguimento dei suoi scopi istituzionali.

I soci sostenitori sono coloro che sostengono con i loro contributi liberi e la loro attività le finalità dell'associazione. Per essere ammesso nella categoria dei soci sostenitori valgono le medesime procedure e norme previste per l'ammissione dei soci ordinari.

I soci junior sono coloro che non abbiano raggiunto l'età di 25 anni, che condividono le finalità dell'associazione e che svolgono le attività associative in stretto contatto con il Consiglio Direttivo, relativamente alle iniziative che coinvolgono i giovani. Per essere ammessi alla categoria dei soci junior valgono le medesime procedure e norme previste per l'ammissione dei soci ordinari.

Art. 11 - I soci regolarmente iscritti e ammessi all'Associazione, ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale ove dovuta, hanno i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutti gli incontri e le iniziative promossi direttamente dall'Associazione;
- b) fruire dei servizi forniti dall'Associazione e rivolti specificamente agli Associati;
- c) frequentare la sede dell'Associazione;
- d) contribuire allo svolgimento dell'attività dell'Associazione mediante partecipazione e voto in Assemblea.

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività svolta dall'Associazione è assicurato a ciascun socio il diritto di prendere visione dei libri, delle scritture contabili, dei verbali delle riunioni di tutti gli organi sociali, nonché di ogni altro documento relativo all'attività dell'Associazione.

Art. 12 - I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale così come determinata dal Consiglio Direttivo. I soci sono liberi di versare contributi all'Associazione senza peraltro che ad essi vengano riconosciuti maggiori diritti o prerogative.

Ciascun socio ha il dovere :

- a) di osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

b) di garantire l'unità e l'armonia dell'Associazione ed astenersi da ogni azione che possa esserle di nocumento;

c) di tenere nello svolgimento delle attività sociali un comportamento improntato alla massima correttezza e rispetto della dignità e della personalità degli altri soci.

d) di non divulgare al di fuori dell'Associazione informazioni di cui sia venuto a conoscenza o immagini di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento delle attività dell'Associazione.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con l'Associazione è quello indicato sul libro dei soci all'atto dell'ammissione; ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dal socio interessato a mezzo lettera raccomandata inviata al Consiglio Direttivo ed annotata sul libro dei soci.

Art. 13 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione, e per scadenza, ove prevista.

I soci fondatori che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati soci, con la medesima qualifica, anche per l'anno successivo.

I soci onorari nominati dal Comitato Direttivo, restano tali per l'anno in cui sono stati nominati e possono essere confermati nella qualifica dal Comitato stesso per l'anno successivo, a meno che gli stessi non abbiano presentato dimissioni nel termine indicato nel precedente comma.

I soci restano associati fino al 31 dicembre dell'anno in cui hanno fatto domanda di ammissione; per rinnovare l'adesione dovranno provvedere al pagamento della quota associativa per l'anno successivo nei termini sanciti dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

a) quando il socio non abbia ottemperato alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assembleari;

b) quando in qualunque modo la condotta del socio abbia arrecato danni all'Associazione.

Tale delibera debitamente motivata verrà verbalizzata sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata. Il socio escluso potrà ricorrere all'Assemblea dei soci la quale deciderà inappellabilmente alla sua prima riunione, a semplice maggioranza dei presenti.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il socio escluso e gli eredi del socio deceduto avranno diritto alla restituzione della quota di partecipazione versata per l'anno in corso al momento dell'esclusione o del decesso, tale restituzione non sarà dovuta al socio dimissionario.

ORGANI SOCIALI

Art. 14 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Art. 15 - L'Assemblea è formata da tutti i soci qualunque sia la categoria di appartenenza.

Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del programma preventivo delle attività dell'associazione predisposto dal Consiglio Direttivo.

La convocazione, sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria, è fatta dal Presidente almeno dieci giorni prima del giorno fissato, mediante affissione della convocazione presso i locali della sede sociale e qualora lo ritenga necessario anche con ulteriori mezzi di informazione da lui scelti.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

In ogni caso l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice.

Ogni socio qualunque sia la categoria di appartenenza ha diritto a un voto.

Art. 16 - L'assemblea ordinaria delibera:

- sul programma preventivo delle attività dell'Associazione;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche della sede e in merito ad ogni altra modifica dello statuto e ad ogni fatto o atto di natura straordinaria.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di 9 persone elette tra i soci eleggibili alle cariche sociali.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili. Il componente che senza valido motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.

In questo caso il Presidente provvederà a convocare l'assemblea ordinaria dei soci per la sua sostituzione.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria senza limitazioni, per il perseguimento degli scopi dell'Associazione nel rispetto delle linee generali previste dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo quale espressione del corpo sociale, ha il compito di attuare le direttive generali dell'Assemblea e di promuovere nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

- la nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Segretario e del tesoriere;
- di delineare il programma preventivo dell'attività dell'Associazione sottoponendolo alla approvazione dell'Assemblea;
- di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci e di deliberare sull'ammissione di nuovi soci che ne abbiano fatta domanda.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di tecnici ed esperti di qualsiasi campo ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che sarà effettuata con ogni mezzo, a tutti i membri, ovvero senza formalità di convocazione in caso di riunione totalitaria, e delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti intervenuti.

Art. 20 - Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le assemblee, il Consiglio Direttivo, sovrintende all'attività dell'associazione e alla esecuzione delle delibere degli organi sociali.

Il Segretario, oltre agli eventuali poteri che saranno attribuiti dal Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri dell'associazione, aggiorna gli elenchi dei soci, compila i verbali del Consiglio Direttivo, svolge compiti di segreteria generale.

Il Tesoriere, oltre agli eventuali poteri che saranno attribuiti dal Consiglio Direttivo, mantiene la contabilità dell'associazione, predispose i bilanci consuntivi e preventivi, provvede alla riscossione delle quote associative e al pagamento delle spese.

Art. 21 - L'associazione si può avvalere per l'espletamento anche continuativo di particolari incarichi o attività, della collaborazione di lavoratori autonomi, professionisti, volontari, lavoratori dipendenti, anche se estranei all'associazione, fissandone l'eventuale compenso.

Art. 22 - Sulle controversie inerenti la corretta interpretazione ed applicazione delle regole contenute nel presente Statuto decide in prima istanza il Consiglio Direttivo. Avverso tali decisioni è possibile ricorrere all'Assemblea dei soci la quale deciderà alla sua prima riunione, a semplice maggioranza dei presenti.

Art. 23 - Il presente Statuto potrà essere integrato da Regolamenti che disciplinano particolari aspetti dell'attività dell'Associazione.

Tali Regolamenti verranno elaborati dal Consiglio Direttivo ovvero da una apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo e saranno approvati dall'Assemblea con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 24 - Le regole del presente Statuto possono essere modificate dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

È richiesta in ogni caso per la validità delle deliberazioni assembleari, che comportino modifica dello Statuto, la maggioranza dei due terzi dei soci iscritti aventi diritto al voto.

Art. 25 - A seguito dello scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo con deliberazione unanime ed approvato dall'Assemblea dei soci, l'Assemblea stessa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione, del fondo comune.

È richiesta per la validità delle deliberazioni relative allo scioglimento la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 26 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge regolanti le associazioni.